

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 30-04-16

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCUPPA UBALDO	P	IEGIANI ALESSANDRO	P
LUCHETTI RICCARDO	A	SPARAPANI NADIA	P
PIERSANTI PACIFICO	P	BEVILACQUA ALBERTO	A
BIAGINI CESARE	P	NOVELLI SETTIMIO	P
BONCI CADIO	P	PIERSIGILLI GIOVANNI	A
VESCOVI ROSSANO	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. BOLLI STEFANIA

Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BIAGINI CESARE

BONCI CADIO

NOVELLI SETTIMIO

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- ⇒ l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ⇒ il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- ⇒ la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- ⇒ al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ⇒ al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- ⇒ al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille.
Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta *TASI* equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'*IMU* relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- ⇒ al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

⇒ al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

VISTO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare il comma 14 che:

- alla *lettera b)* ha modificato il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevedendo che:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

- alla *lettera c)* prevede l'aggiunta al comma 678 della legge n. 147/2013 dei seguenti periodi:

«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

VISTO, quindi, il comma 26 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale

«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

... omissis ...

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

ATTESO che per via del blocco degli aumenti dei tributi previsto dalla legge di stabilità 2016 trova applicazione il principio di «*ultrattività*» delle aliquote e tariffe dell'anno precedente di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti

i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO quindi che:

- ⇒ il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016-2018, è stato quantificato in € 105.00,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- ⇒ tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 34,40% di servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile:

servizio indivisibile	centro di costo	importo	
Pubblica sicurezza e vigilanza	Polizia locale e amministrativa	€	76.313,00
Servizi di manutenzione stradale, illuminazione pubblica	Viabilità e infrastrutture stradali	€	220.891,00
Gestione parchi-servizi per la tutela ambientale- verde pubblico	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€	8.000,00
spesa totale		€	305.204,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, e tenuto conto della modifica del presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo unico della legge n. 208/2015, che ha escluso dall'applicazione della TASI *i terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* di confermare, per il 2016, le aliquote relative al tributo nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2015 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 dell'8 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI a tale proposito:

- ⇒ il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016;
- ⇒ il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, a termini del quale il termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 7
- ⇒ contrari n. /
- ⇒ astenuti n. 1 (Novelli Settimio)

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*) come deliberate con l'atto di Consiglio Comunale n. 34 dell'8 agosto 2015, tenuto conto della modifica del presupposto impositivo introdotta dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha escluso dall'applicazione del tributo terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote della *TASI* di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- 3) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, per una spesa prevista in complessivi € 305.204,00 alla cui copertura la *TASI* concorre nella misura del 34,40%.
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 7

- ⇒ contrari n. /
- ⇒ astenuti n. 1 (Novelli Settimio)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSANTI PACIFICO

IL SEGRETARIO
F.to BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.364/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-05-16.

Li, 04-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI STEFANIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 04-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D.L.vo 18-08-2000, n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI STEFANIA